

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 2 ottobre 1890, Pres. SPAVENTA P., TIEPOLO; *Consorzio per gli argini di Terranova* (Avv. CAVALLINI) C. Consiglio prov. di Alessandria.

**Giustizia amministrativa — Consorzio — Deliberazione del Consiglio provinciale — Ricorso al Consiglio di Stato — Inammissibilità** (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28; L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 108, 109, 117).

*Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale concernenti l'approvazione degli statuti dei consorzi si può ricorrere, secondo i casi, al Ministero o alla deputazione provinciale, e quindi è inammissibile il ricorso proposto direttamente alla Sezione IV del Consiglio di Stato.*

La Sezione, ecc. — Attesochè l'eccezione di inammissibilità opposta dalla deputazione provinciale di Alessandria al ricorso del Consorzio appariva pienamente fondata sul motivo che la deliberazione del Consiglio provinciale, notificata al ricorrente nel 26 aprile, non ha quel carattere di provvedimento definitivo che a tenore dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1885 sul Consiglio di Stato, per rendere ammissibile il ricorso alla Sezione IV, deve essere emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Attesochè le disposizioni della legge 20 marzo 1866, alleg. F, in materia di consorzi, non lasciano luogo a dubbio che contro le deliberazioni dei Consigli provinciali concernenti l'approvazione degli statuti è aperto il rimedio del ricorso a potestà d'ordine più elevato del corpo morale deliberante.

Difatti l'art. 117 dispone che gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli art. 108 e 109 per la costituzione dei medesimi, i quali articoli rispettivamente statuiscono che il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto Consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte, e nel caso di opposizione da parte degli interessati, e di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso al Ministero, che deciderà, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, salvo che trattisi di consorzio d'interesse comunale, nel qual caso il ricorso s'interpone alla deputazione.

Attesochè questo rimedio di ricorso in sede amministrativa non fu in alcun modo sperimentato dal Consorzio per gli argini di Terranova, che ha creduto in quella vece di poter adire direttamente la Sezione IV del Consiglio di Stato per ottenere da questo, per via di decisione, una revoca della deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria, che impone modificazioni allo statuto che sarebbero contrarie al voto dell'assemblea degli interessati; ma il ricorso trova ostacolo assoluto alla sua ammissione appunto nel disposto del mentovato art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Per questi motivi, ecc.